

L'AGENTE MODELLO: UNA SINEDDOCHE
PERICOLOSA*

Vittorio Coletti**

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche

in disCrimen dal 25.5.2023

THE MODEL AGENT: A DANGEROUS SYNECDOCHE

After describing the circumstances in which a non-professional approached the legal world (the journalistic commentary on the trial for the victims of the Genoa Flood of November 2011), the paper deals with the role of the “model agent” from a linguistic perspective, analysing the semantic limits inherently hidden (yet clearly identifiable) within the term. In particular the paper discusses the stylistic style with which this role is described: a synecdoche. Such a rhetorical device is actually used to highlight the difference between the “model agent” and the “concrete agent” and to point out the “super-human” qualities of the former. Alternative linguistic expressions such as “homo eiusdem professionis et conditionis” or “wise and conscientious individual” seem to more properly describe the capacities of an actual human being and thus represent better (and less pretentious) synonyms of “model agent”.

KEYWORDS Genova 2011 flood trial – Model agent – Synecdoche – Scapegoat

Il mondo del diritto è da tempo sotto osservazione dei linguisti. La letteratura linguistica su di esso è ormai numerosa e molto autorevole. Io però mi sono accostato al diritto non da linguista, ma da osservatore generico (sul quotidiano “la Repubblica. Genova”) di alcuni fatti e personaggi portati in tribunale e in particolare con un mio ripetuto e polemico commento (sul giornale e poi in un libriccino¹) delle indagini prima e poi dei vari gradi del processo che ha portato alla condanna dell'ex sindaca di Genova Marta Vincenzi e altri imputati per i sei morti e i danni dell'alluvione del 4 novembre 2011. E, da questa angolazione, il linguaggio giuridico non mi ha tanto o solo colpito per le sue specialità lessicali (in genere attraenti per i linguisti), ma per il suo modo di ragionare, di argomentare, che è, come si sa, la forma del mondo come

* È il testo della relazione tenuta al seminario su “*Le metafore antropomorfe nel diritto: funzioni speculative e regolative*”, svoltosi a Firenze il 12 maggio 2023.

** Emerito di Storia della lingua italiana nell'Università di Genova e accademico della Crusca.

¹ V. COLETTI, *Genova 2011. Analisi di un processo*, De Ferrari, Genova, 2020 e cfr. F. GIUNTA, *Com'è (dis)umano lei! Quando il diritto è prigioniero delle metafore*, in *disCrimen*, 19 dicembre 2020, p. 357 ss.

uno lo vede tradotta in parole e frasi. E debbo confessare che da questa angolazione mi sono un po' preoccupato.

Non avendo alcuno strumento giuridico, mi sono limitato a osservare la vicenda da un punto di vista che chiamo culturale, per dire che riguarda le motivazioni e i riflessi culturali del trattamento giudiziario del fatto e delle persone tratte in un giudizio. Inutile precisare che per culturale intendo qui ciò che attiene alla visione del mondo e delle persone che caratterizza una data società in un dato momento, a volte appunto identificata anche con una cultura. Debbo dire subito che, da questo particolare punto di osservazione, ho notato, quasi in parallelo, due cose contrastanti: da una parte, la raffinatezza della dottrina e della giurisprudenza e, dall'altra, la loro sconcertante cecità di fronte alla povera, concreta ma complicata realtà di evento e persone. Tanto che ho avuto più volte l'impressione che evento e persone siano state costrette in gabbie interpretative perfette, ma asettiche, astratte e feroci per poter essere adeguate alla gelida previsione di legge, dottrina e giurisprudenza. Ma se la legge non può che essere astratta e generale, e così, in sostanza, la dottrina, la giurisprudenza mi è parsa ignorare a torto non solo la dimensione umana e storica in cui si situano eventi e persone, ma anche i condizionamenti e le ricadute sociali dei suoi ragionamenti: basti quella, la più vistosa e nota, di offrire, perseguendo certi reati colposi, una giustificazione apparentemente razionale e pienamente legale al comune e oscuro bisogno di un capro espiatorio di fronte a eventi drammatici e immani, per dolori, lutti, devastazioni. Rinvio per questo aspetto a un recente e acuto libro di Maurizio Catino, *Trovare il colpevole*².

Ho avuto più volte, anche dalla lettura di importanti sentenze della Cassazione, la sensazione che il sezionamento minuto e finissimo della realtà giudicata in una serie di atti, motivazioni, riflessioni distinte, scorporando la concretezza dell'accaduto e dei suoi protagonisti in tante caselle (evitabilità, causalità, conoscenze, competenze, giudizio controfattuale, concretizzazione del rischio dell'evento ecc.) finisca per collocare il fatto in una bolla metastorica e disumanizzarne i protagonisti. Basti pensare alla separazione di previsione e prevenzione, che solo nell'astratto del vocabolario è così netta, perché in concreto non succede quasi mai che lo sia, dato che non si previene ciò che non si prevede, come ricorda l'*Aiace* di Sofocle: «Di molte cose è spettatore l'uomo. Vede e poi sa. Ma prima di vedere nessuno è mai profeta».

² M. CATINO, *Trovare il colpevole*, il Mulino, Bologna, 2022.

In questa modalità di argomentazione, gli imputati, a difendersi, hanno vita difficile, confrontati a cloni astratti, che hanno, non a caso, spesso l'aspetto di figure linguistiche, come quelle di cui oggi vi occupate. Quando le ho lette mi hanno impressionato, ma, dopo la pur piccola esperienza fatta, non sorpreso le parole di Francesco Galgano³:

Di fronte ai concetti giuridici nessuno è in grado di dire a che cosa del mondo reale corrispondano. Sono astrazioni della realtà: vivono di vita propria, non della vita degli uomini in carne e ossa... Come nella pittura astratta, è cancellata ogni "matrice semantica": il diritto ricrea, a proprio uso e consumo, un mondo nel quale il senso dell'umano è cancellato

Ha scritto la Cassazione in quel monumento di alto diritto che è la sentenza del gennaio 2021 sulla strage di Viareggio: «l'evento che è il termine del giudizio causale non è un ente naturale ma un concetto giuridico che ha in sé solo parte della complessa realtà naturalistica; la selezione è operata alla luce delle funzioni del giudizio. L'evento verificatosi è la risultante di un'operazione di sottrazione – di tutti quei caratteri che non assumono rilevanza ai fini del giudizio – e di evidenziazione proprio di quelli significativi». Ineccepibile! Ma, quando in tribunale il fatto si riduce solo a ciò che è significativo ai fini del giudizio, spunta il fondato sospetto che, a non essere significativi, siano soprattutto quei tratti dell'evento che potrebbero mettere in dubbio la responsabilità penale di questo o quell'imputato. O sbaglio? L'ho notato nel processo di Genova, che, come stigmatizzato dalla stessa Cassazione, è partito trascurando tutti i nessi causali e gli agenti che portavano fuori dalla cerchia dei primi imputati e dal loro ruolo (in questo caso ho capito bene la funzione decisiva e deterministica che hanno le fasi preliminari, procure e gip, che posano i binari da cui il dibattimento poi esce difficilmente) e, alla fine, l'evento giudicato è diventato un accadimento consumatosi in un'ora scarsa tra il luogo del dramma (durante un'incredibile bomba d'acqua) e la sala operativa del Comune dove stavano gli imputati, senza neanche vedere né valutare nella formulazione del giudizio tutto quello che stava intorno a loro e prima e durante l'evento. E tuttavia sono stati condannati. Se la valutazione del nesso causale già in sede di indagini è a fisarmonica e, seguendo la "storia lunga", risale facilmente, come nel caso di Viareggio, la scala gerarchica di aziende enormi e complesse come le Ferrovie, o, invece, limitandosi alla "storia breve", si ferma, come nel caso dell'alluvione genovese, al ruolo degli inda-

³ F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 33.

gati poi rinviati a giudizio (figure apicali dell'amministrazione comunale) e all'immediato precedente del fatto, non trae alcuna conseguenza dalla mancata evidenza di altri possibili nessi e agenti (il blocco, a causa di un'iniziativa giudiziaria poi rivelatasi sbagliata, dei lavori su uno scolmatore che avrebbe evitato l'esondazione del torrente; il ruolo dei presidi che hanno fatto uscire gli alunni prima del tempo, spaventati dalla grande pioggia...: cinque dei sei morti sono legati all'uscita anzitempo dalle scuole della via allagata), allora vuol dire che la selezione dei tratti pertinenti può essere condizionata da valutazioni prese su altre, magari condivisibili o comunque comprensibili, ma non giuste, basi. Nel caso che ho osservato si è verificata palpabilmente, per dirla con Maurizio Catino, l'esclusione dall'indagine o la sottostima di «quegli eventi normali, non dinamici, relativi ad aspetti organizzativi decisionali e di progettazione che avrebbero potuto aver avuto un ruolo decisivo nel predisporre le condizioni incidentali»⁴. Cito l'incarico ai volontari della Protezione civile di effettuare "mire" sui corsi d'acqua a rischio solo ogni quattro ore (come previsto dal piano comunale allora in vigore), con la conseguenza che una bomba d'acqua di poco più di un'ora non è stata controllata nei suoi effetti, perlomeno sul torrente poi esondato. È uno dei temibili risultati dell'approccio accusatorio in caso di tragici eventi, che punta alla persona, non di rado anche demolita da «cerimonie degradanti», che, come ha ancora scritto Catino, ne «abbassano lo status sociale... allo scopo di farla vergognare... per aver violato norme o regole o leggi e infliggerle punizioni»⁵: nel caso dell'ex sindaca fu segnalata in sentenza perfino l'abitudine a parlare forte, "da preside", facendosi sentire da tutti.

Ancor più sconcertante è stato rendermi conto o temere che l'incasellamento di un evento in dottrina e giurisprudenza favorisce, moltiplica i casi in cui un osservatore libero e non professionale deve registrare il troppo rapido passaggio da eventuali errori a sicuri reati colposi, dai limiti del potere in una situazione data a mancanze del dovere in una situazione ideale e la sua giustificazione attraverso la misurazione delle concrete persone con l'astratta figura dell'*agente modello*. Ha notato più volte con la sua autorevolezza Fausto Giunta che l'impiego di questa figura serve quasi sempre per motivare una condanna.

Capisco che il giudice non possa tenere conto più di tanto degli eventuali limiti o difetti personali di un imputato. Ma mi ha fatto comunque effetto vedere confermate in sentenza queste parole di Galgano⁶:

⁴ M. CATINO, *op. cit.*, p. 201.

⁵ M. CATINO, *op. cit.*, p. 123.

⁶ F. GALGANO, *op. cit.*, p. 33.

Non si illudano, gli uomini in carne e ossa, che il diritto parli di loro. Nel mondo del diritto essi compaiono trasfigurati: perdono la loro naturale identità, la loro consistenza corporea; si tramutano in semplici punti. Sono “punti di riferimento di diritti e di doveri”.

So bene che la validità di un concetto (e del nome che lo designa) non si possono limitare alla sua verifica su un solo caso. Ma ho avuto l'impressione e poi ho imparato da vari articoli che i casi in cui questo concetto di *agente modello* non ha funzionato bene sono così tanti da chiedersi se il difetto non stia nel concetto stesso, a partire dal suo nome e, ovviamente, dal presupposto culturale da cui è scaturito.

Parto da quest' ultimo, con una piccola divagazione. Terminati i vari processi sull'alluvione di Genova, dopo che la Cassazione ha confermato la colpevolezza dell'ex sindaca pur radicalmente ridimensionandone la gravità (da due verbali falsi a uno; dalla mancata chiusura delle scuole il giorno prima, pienamente giustificata, all'inefficienza dell'intervento della macchina comunale tra le 11 e le 12 del giorno dell'alluvione; dalla negligenza per essersi trattenuta quella mattina a un convegno di sindaci al riconoscimento che aveva fatto il suo dovere restandoci; dalla preminenza della sua colpa all'esplicita stigmatizzazione che altri forse più o non meno responsabili non erano stati nemmeno indagati...), la Signora è stata condannata a tre anni di carcere e si è quindi sottoposta al tribunale di sorveglianza per poterli scontare in affidamento ai servizi sociali, come di solito avviene per le pene modeste. Ebbene, nel corso dell'udienza per questa decisione quasi di routine è successo di tutto: una giudice si è dimessa perché non serena nel giudizio a causa dei danni subiti da un negozio di parenti nell'alluvione incriminata di dieci anni prima (300 millimetri di pioggia in un'ora e in un territorio circoscritto!); il P.G. ha chiesto l'accoglimento della richiesta ma il collegio sembrava riluttante; il collegio è stato modificato, con intervento personale del presidente del tribunale di sorveglianza. Alla fine, però, la richiesta della condannata è stata accolta, ma, scrivendone la motivazione e i modi e i limiti dentro cui essa poteva essere esaudita, un giudice, per sottolineare la gravità del reato commesso, ha scritto che l'ex sindaca si era resa colpevole di non aver preso le misure necessarie a prevenire gli effetti calamitosi dell'evento, «neppure le più elementari». Ora, per disposizione della sindaca, quel giorno, essendo stata annunciata la possibilità di forti piogge, era stato convocato in seduta permanente il Comitato comunale per la sicurezza civile (una dozzina di persone), chiuse le scuole nei luoghi ritenuti più a rischio (purtroppo non quelli in cui il dramma

si è poi verificato), mandati volontari e vigili a controllare i torrenti pericolosi, posizionato idrovore nei punti a più alto pericolo di allagamento, potenziato il servizio di allerta via sms e pannelli, distribuito pattuglie di vigili in città (persino con i megafoni di cui la Cassazione ha lamentato il mancato impiego nell'allarme). Ebbene, nonostante tutte queste misure accertate e note, un magistrato ha potuto scrivere che sono mancate persino «le più elementari» misure di cautela. Non ha scritto, si badi, le più idonee, le più avanzate ecc., no: ha scritto le più elementari. Si sbaglia a sospettare che in questo caso il magistrato ha ragionato come la gente comune, con una scorciatoia assai diffusa nella valutazione *ex post* di un comportamento: “se avesse... non sarebbe successo... chiunque ci sarebbe arrivato...”? Credo che il mondo del diritto dovrebbe interrogarsi su questa singolare situazione, per cui una raffinatissima, specializatissima, elitaria lettura della realtà di un fatto sembra poi convivere con o addirittura giustificare le sue interpretazioni più semplicistiche e popolari. La richiesta di perfezione nell'accusato è una pretesa giudiziaria in sintonia col pensiero dominante a carico degli imputati di reati colposi, soprattutto se ai vertici di qualsiasi cosa. La figura dell'*agente modello* è uno dei vettori di questo cortocircuito.

Il nome stesso di *agente modello* (sulle cui valenze giuridiche parleranno oggi colleghi di ben altra competenza che la mia), quando mi ci sono imbattuto, mi è parso discutibile a partire dal dato puramente linguistico. So che *agente* è un nome vuoto che sta per chiunque faccia o manchi di fare quella data cosa richiesta dal suo ruolo e che quindi poi viene riempito da medico, idraulico, assessore ecc. Ma i suoi limiti cominciano già da qui, dall'attribuzione di una qualità (*modello*) a un insieme (*agente*) che, essendo indeterminato, rende la qualità universalmente e sempre valida o perlomeno attesa per ognuno dei suoi possibili componenti, fa presumere che ci si possa legittimamente aspettare la qualità modello sempre e comunque, con qualunque *agente* concreto possibile, in qualsiasi ambito operativo. L'astratto e universale *agente* lo esige e garantisce. Basti il confronto col suo vecchio gemello civilistico del “buon padre di famiglia”, che, pur così discutibile, è già un po' meno astratto e inflessibile rispetto a questo *agente modello* che, fin dal nome, fa mostra del suo potere di astrazione e rimozione del/dei soggetto/i concreto/i e della sua pretesa di perfezione.

Riprendo la giusta obiezione: agente sta, di volta in volta e a seconda dei casi in giudizio, per, che so?, conducente, poliziotto, amministratore di società, sindaco ecc. ed è con le sue concrete o più delimitate incarnazioni che bisogna fare i conti. Ma qui entra in gioco l'aggettivo, o meglio: il sostantivo (*modello*) in funzione di aggettivo. *Modello*, in italiano, è ammesso come attributo solo in quanto sinonimo di ‘conforme al miglior

standard prefissato', quello stesso significato che la parola ha anche come sostantivo quando diciamo "modello di automobile", un cui sinonimo è, non a caso, "esemplare", perché contiene in sé un'idea di perfetta rispondenza a uno standard predefinito (caratteristica che si manifesta in pieno anche e ancor più nel significato di *modello* nel linguaggio della moda). Ora chi o che cosa è concettualmente esemplare, cioè un *modello*, in italiano? Chi segue impeccabilmente uno standard predeterminato. Un esemplare, ovvero un modello della Mercedes è un'automobile che risponde alle caratteristiche preventivamente precisate e ben note di un prodotto di quel marchio. È la Mercedes come deve essere, né più né meno. Se le cose stanno così, ne segue che l'astratto e generalissimo *agente* non può ricevere sempre l'attributo di *modello*, perché ci sono molte situazioni in cui chi agisce non ha regole prestabilite né ricostruibili da seguire e quindi il suo comportamento non può essere commisurato a uno standard.

So che voi giuristi pensate che un'accusa di negligenza o imprudenza a qualcuno a fronte dell'inesistenza di regole e procedure positive note costituisce un caso di colpa generica, e che *l'agente modello* sarebbe stato escogitato soprattutto e proprio per misurare comportamenti non prescritti, ma che possono aver evaso regole cautelari generiche o imprecisate, connesse magari più al ruolo che all'operato, tant'è vero che il concetto scatta più facilmente in presenza di funzioni e attività non precodificate (un sindaco, un assessore, l'amministratore di un grande ente ecc.), al punto da favorire non di rado lo sconfinamento nella discussa "responsabilità oggettiva". Ma è proprio per questo che *l'agente modello* linguisticamente non funziona: non funziona perché l'astratto participio presente (*agente*) non è riempibile da tutti i tipi concreti (può valere per un ortopedico alle prese con la protesi di un femore, ma non per lo stesso quando deve diagnosticare una frattura al pronto soccorso...) e funziona solo come attributo di tipi concreti dal comportamento predefinito o predefinibile, non per altri. Tant'è vero che, se cerchiamo su Google, noi troviamo molti studenti modello ma pochi professore modello, perché il comportamento di uno studente è (meglio sarebbe dire: era) più e meglio previsto e normato di quello di un professore, troppo variabile per essere modellizzato a priori.

C'è infine una ragione della mia perplessità che chiamo "stilistica". A un modello uno non può essere paragonato, come può invece accadere col "buon padre di famiglia", non a caso spesso prospettato in similitudine (*come*); ma deve esserlo: una automobile Mercedes è un modello della Mercedes, non è *come* un modello della Mercedes! Modelli si è, non gli si assomiglia. Qualsiasi confronto è perdente per definizione, solo l'identità definisce il vero modello.

Si tratta quindi di una figura che rasenta (dirò fra un attimo come e dove) il territorio delle metafore, trasferendo o proiettando i dati di un soggetto su quelli di un altro, come quando di un malato che resiste a lungo alla malattia si dice che è una roccia.

Riflettiamo ancora un attimo sulla differenza linguistica tra *agente modello* e “buon padre di famiglia”: il primo è introdotto tramite una *sineddoche* (sulla quale tornerò fra un attimo), il secondo in similitudine; il primo evoca, nella forma ravvicinata della *sineddoche*, precisione, perfezione, impeccabilità desumibili per astrazione; il secondo evoca, con le distanze del paragone, buon senso, approssimazione, serietà, desumibili da secoli di esperienza e cultura (oggi forse al tramonto con le famiglie omogenitoriali e la fine della società patriarcale).

Le metafore in diritto sono una cosa seria e qui ci si occupa in particolare di quelle antropomorfe. Il diritto ne produce parecchie perché è la strada più diretta e familiare per dare corpo a concetti o dati astratti. Ho detto *corpo* con intenzione, visto che il diritto pullula di *corpi* figurati. La metafora giuridica dà corporeità (e anche personalità) a soggetti o oggetti che ne hanno poca o nulla. E spesso nasce davvero dalla corporeità concreta, come è il caso del celebre *corpo del reato* (fino all’800 e anche oltre era *corpo del delitto*, traduzione del *corpus delicti* latino, non a caso preso a esempio di metafora dal celebre *Cannocchiale aristotelico* di Emanuele Tesauro), che è passato a indicare le materiali *pièces à conviction*, che riguardano soprattutto gli strumenti o le evidenze visibili di un delitto, a partire dall’iniziale o più frequente designazione del corpo fisico di chi lo ha subito, ne è stato vittima. Poi, da lì, la locuzione sarebbe passata a designare anche le prove tangibili di qualsiasi reato, persino di quelli di «fatto transeunte», che non lasciano, scriveva la *Pratica universale* (1665) del Savelli, segni materiali.

Come dicevo, la metafora e le altre figure retoriche del linguaggio giuridico puntano, in genere, a dare concretezza all’astratto, un corpo a un concetto, a un’idea, persona a un ente. L’*agente modello*, invece, conferisce astrattezza al concreto, sottrae corporeità, idealizza e generalizza un ben preciso individuo, astrae da una persona singolare e mette al suo posto un concetto, un’immagine plurale e ideale. Ma l’*agente modello* non è veramente una metafora o lo è solo debolmente, perché non innesca, direbbe Prandi nel suo fondamentale *Le metafore tra le figure*⁷, un vero conflitto concettuale tra i due termini coinvolti (come nell’esempio del malato roccia), non esce dall’ambito del comparato, cui resta coerente. Ne propone però l’astrazione, la generalizzazione, essendo una speciale *sineddoche*, quella in cui la parte, il singolare (qui l’agente concreto)

⁷ M. PRANDI, *Le metafore tra le figure: una mappa ragionata*, Utet, Novara, 2021, pp. 84- 89.

è nominata, definita a partire dal tutto, dal collettivo, o, meglio, da una sua proiezione ideale (l'*agente modello*). Una sineddoche come questa punta il suo fuoco sull'iperonimo, trasferisce cioè sul tutto, sull'insieme le proprietà della parte «in quanto il concetto generico è implicato dal concetto specifico» (Prandi), come quando la pubblicità ci dice che il tal profumo è quel che ci vuole per “l'uomo moderno o per la donna moderna”, spingendo ognuno a identificarsi con il sovraordinato uomo o donna moderni. Però, questo tipo di accostamento mette sì in relazione concetti coerenti, ma di ben diversa forza: tra l'*agente modello* e l'*agente concreto* c'è un forte scarto di potenziale, come tra casa e muro. Dire che l'agente concreto N deve essere l'agente modello X è come vendere un muro valutandolo quanto una casa. Il processo di identificazione tra i due termini in figura è coerente concettualmente, ma sconcertante concretamente, perché accosta, identifica due elementi di potenziale diversissimo. La sua suggestione evocativa è notevole, ma subdola, perché attua un trasferimento di carica energetica da un ente ideale, che ne ha molta, a un soggetto reale, che ne ha assai meno, esigendo da questo di essere come quello, anzi (visto che non è introdotto in similitudine ma in sineddoche), di essere quello, giustificando il passaggio con la coerenza concettuale dell'ambito che li accomuna (sono due agenti della stessa famiglia), ma sorvolando sulla differenza di potenziale. Aumentare a dismisura il potere di un elemento designato (parte) imponendogli il nome di un suo superiore (il tutto, magari al plurale) funziona benissimo in pubblicità, come abbiamo visto, o in poesia, dove il plurale nomina volentieri ciò che è singolare («Sopori scendevano dai cieli/ dentro acque lunari», Quasimodo), con effetti di «generalizzazione e indeterminazione»⁸. Ma in poesia si può accettare che l'amato muro stia per l'amata casa dell'infanzia, ma è discutibile in tribunale, dove la vendita di un muro per una casa sarà invalidata.

Trovo una conferma a questi miei dubbi nell'aggettivazione proposta come equivalente di *agente modello* in un bel saggio di Fabio Basile⁹. Posto, scrive Basile, che l'agente modello deve essere pensato, come ovvio, in rapporto a un certo gruppo di persone e ruoli cui è avvicicabile il soggetto imputato, «occorrerà ... 'pensare', 'immaginare' mentalmente un *agente-modello* quale esponente – non già 'medio' e nemmeno 'sapientissimo ed espertissimo', ma – 'coscienzioso ed avveduto' di tale gruppo»¹⁰. “Coscienzioso e avveduto” sono aggettivi bellissimi, quasi perfetti (io

⁸ P.V. MENGALDO, *La tradizione del Novecento*, Terza serie, Einaudi, Torino, 1991, p. 138.

⁹ F. BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 marzo 2012.

¹⁰ F. BASILE, *op. cit.*, p. 16.

penso), ragionevoli, concreti, opportuni, ma letteralmente incompatibili con “modello” in funzione aggettivale, perché ne eludono l’astratta standardizzazione e predefinitezza e attribuiscono invece al nome tratti di concreta individualità e variabilità che riguardano sia la persona che il caso in cui è coinvolta, differenti per definizione da tutte le altre persone e casi. “Coscientioso e avveduto” stanno a un *agente modello* come “una buona Mercedes” sta a “un modello della Mercedes”. “Coscientioso e avveduto” sono aggettivi dell’individuo, del singolo, approssimativi e mobili; un sindaco, ad esempio, può, dovrebbe essere coscientioso e avveduto, ma non si può essere coscientiosi e avveduti come un sindaco in genere, perché gli attributi sono saturabili da proprietà diverse da individuo a individuo, da situazione a situazione. Non a caso, il ritrovato in latinetto del sinonimo di *agente modello* nell’*“homo eiusdem condicionis et professionis”* sembra, a ben guardare, un apprezzabile tentativo di ridurre l’astrattezza impeccabile e obbligatoria dell’*agente modello* a un comparante (qui, oltretutto, la similitudine, con la sua minor stringenza, è d’obbligo) meno rigido e più confrontabile con il soggetto reale (e non c’è neppure un aggettivo a circoscriverlo al di là dell’ambito professionale e della condizione sociale!).

Il nostro assai presuntuoso e preciso *agente modello* definisce invece nell’aggettivo (vincolante persino grammaticalmente, con la sua invariabilità e l’obbligo di posizione postnominale) un tipo astratto e regolato a priori e per sempre, che sembra il *Cavaliere inesistente* di Calvino: impeccabile, continuamente in funzione, ma vuoto, assente, tutto procedure e niente anima.

Nel processo per l’alluvione di Genova, una tra le accuse più pesanti (ancorché poi cancellata dalla Cassazione sulla base delle imprecise conoscenze meteorologiche allora disponibili) riguardava la mancata chiusura delle scuole, perché, si insinuava, la sindaca sarebbe stata timorosa di ripetere l’errore fatto non molti giorni prima, quando la stessa decisione, da lei presa per un’allerta poi non verificatasi, si era rivelata inutile e le aveva procurato critiche e lamentele da parte della cittadinanza. In sostanza, le è stato rimproverato di aver preposto il consenso politico dei suoi amministrati alla loro sicurezza. Ora, a me sembra assolutamente comprensibile l’errore che uno commette per non ripetere lo sbaglio precedente, specie se non si presentano nuovi elementi di giudizio. Non tenere conto di questa umanissima dimensione e impugnarla per appesantire la posizione dell’imputata è stato uno degli effetti disumanizzanti favoriti in quel processo dall’idea dell’“agente modello”.

Se il “buon padre di famiglia” si addiceva a una società arcaica e patriarcale, l’*agente modello* sembra l’invenzione di una società postumana, in cui non ci sono più

L'agente modello: una sineddoche pericolosa

coscienziosi e avveduti cavalieri ma impeccabili e lucide corazze. Se, come pare, comincia a essere ridimensionato, è un buon segno. Ma quanta dottrina deve essere scritta e quante inutili o eccessive sofferenze debbono ancora essere inflitte prima che torni la saggezza?